Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3772

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Relatore

Dott. GRIECO Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

La.Nd. (CUI (Omissis)). nato in G il (Omissis)

avverso il decreto del 23/12/2025 della Corte di appello di Palermo

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta in precedenza depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 23 dicembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha convalidato il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani disposto nei confronti di La.Nd. dal Questore di Trapani.

Ha premesso che La.Nd. era entrato irregolarmente nel territorio dello Stato il 29 dicembre 2023 alla frontiera di Lampedusa; tratto in arresto per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte o lesione come conseguenza di altro delitto, era stato sottoposto a custodia cautelare, venendo scarcerato il 4 dicembre 2025; trattenuto in pari data presso il C.P.R. di Trapani-Milo, aveva formulato il 6 dicembre 2025, nell'udienza di convalida del trattenimento innanzi al Giudice di pace di Trapani, richiesta di protezione internazionale.

Tutto ciò evidenziato, la Corte di appello di Palermo ha rilevato che la presentazione della domanda nell'udienza di convalida del trattenimento costituiva indizio della natura strumentale dell'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, non avendo il richiedente asilo, che in sede di preidentificazione aveva dichiarato di essere venuto in Italia per "trovare lavoro", fornito alcuna valida

giustificazione della proposizione della richiesta in tempi successivi alla notifica dell'ordine di espulsione e del correlato provvedimento di trattenimento.

Alle deduzioni difensive, che ricollegavano la tardiva presentazione della domanda a un contegno inadempiente dell'amministrazione nell'assolvere all'obbligo di informazione, la Corte di appello, pur constatando che il foglio notizie sottoposto il 4 dicembre 2025 allo straniero appariva estremamente lacunoso e di difficile intellegibilità, ha ritenuto plausibile che La.Nd., essendo stato detenuto nel territorio nazionale per circa due anni nell'ambito del procedimento penale, in cui era stato costantemente assistito da un difensore, ed avendo avuto, per sua stessa ammissione, la possibilità di imparare l'italiano in costanza della detenzione, avesse avuto occasione di acquisire informazioni in ordine alle modalità di accesso alla protezione internazionale.

2. Avverso tale provvedimento La.Nd., per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 10, comma 4, e 10 ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 8 della Direttiva 2013/32/UE, 117 Cost., 6 D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per manifesta illegittimità del decreto espulsivo, presupposto del provvedimento di trattenimento, in ragione dell'omesso assolvimento nei confronti dello straniero all'obbligo di informazione circa la possibilità di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Si duole che tale omissione abbia inciso sull'esercizio pieno e consapevole del relativo diritto, lamentando che la Corte di appello abbia posto a fondamento della decisione l'assunto indimostrato circa le informazioni sul tema che avrebbe fornito all'assistito il difensore nel processo penale.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., avendo la Corte di appello omesso rispondere alla dedotta illegittimità del decreto espulsivo, presupposto del provvedimento di trattenimento, emesso sulla base delle informazioni contenute nel foglio notizie del 4 dicembre 2025, constante esclusivamente di un elenco di opzioni precompilate (tra le quali non era presente quella inerente alla possibilità di richiedere la protezione internazionale) e ritenuto dalla stessa Corte di appello lacunoso e di difficile intellegibilità.

3. Il 20 gennaio 2026 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno - Questura di Trapani, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Il ricorrente, cittadino gambiano, si duole che la pubblica amministrazione sia venuta meno al suo dovere di informarlo sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale, previsto dagli artt. 10, comma 4, e 10-ter del D.Lgs. n. 286/1998, 8 Direttiva 2013/32/UE.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione, "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, allo straniero condotto nei punti di crisi (cd. "hotspot"), dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adeguata e preventiva informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento" (così, Sez. 1, n. 15762 del 22/04/2025, I., Rv. 287837 - 02; nella stessa direzione Sez. 1, n. 15757 del 22/04/2025, B., Rv. 287844 - 01, ha stabilito che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di

soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi, un'informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere espressa chiaramente e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che preventivamente la persona è stata compiutamente informata (Conf.: Sez. 1 civ., n. 32070 del 2023, Rv. 66960001)"). Nello stesso senso già la giurisprudenza civile osservava che "allo straniero condotto nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento" (Sez. 1 civ., n. 10819 del 22/04/2024, Rv. 671119 - 01).

Nel caso in esame, giunto alla frontiera di Lampedusa il 29 dicembre 2023, il ricorrente era tratto in arresto in quanto accusato di essere uno "scafista" e scarcerato il 4 dicembre 2025, a seguito di sentenza di assoluzione.

Condotto nella data da ultimo indicata presso la Questura di Agrigento firmava, in assenza di interprete, un foglio notizie - sulla base del quale erano emessi il decreto di espulsione e l'ordine di trattenimento presso il CPR - in cui dichiarava di non aver presentato domanda di protezione internazionale.

Non risulta che allo straniero trattenuto sia stata mai fornita la prescritta informativa.

La stessa Corte di appello non ne dà atto, ammettendo che il contenuto del foglio notizie sottoscritto sia "estremamente lacunoso e di difficile intellegibilità", salvo ipotizzare, sulla scorta di una valutazione in verità congetturale, che l'instante possa aver acquisito autonomamente le occorrenti informazioni dall'avvocato che lo assisteva nel procedimento penale o aliunde, avendo lo straniero dichiarato di aver imparato l'italiano in costanza di detenzione.

Il giudice di merito collega la strumentalità della domanda alla tardiva proposizione, ma omette di confrontarsi adeguatamente con un elemento potenzialmente decisivo rappresentato dall'assenza di un'adeguata informazione.

È appena il caso di rammentare che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

3. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.

In caso diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 193/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.